



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

Contenzioso CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3235/2017**, avente a oggetto
"responsabilità ex art. 1783 e ss. c.c." vertente tra

[REDACTED] (C.F.: **[REDACTED]**), elettivamente domiciliata in
[REDACTED] - **[REDACTED]**, via Roma n. 68, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]**
[REDACTED] in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro:

[REDACTED] S.R.L. (P.I. **[REDACTED]**), in persona del legale r.p.t., elettivamente
domiciliata in Grosseto, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** e
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo Luconi, in virtù di procura allegata
alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3.11.2020.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **[REDACTED]** conveniva in giudizio la
società **[REDACTED]**, proprietaria del Circolo **[REDACTED]** ubicato in Porto
[REDACTED], esponendo al Tribunale:



- di essere socia del Circolo predetto, frequentandolo insieme al marito per giocare a golf e a burraco;
- che all'interno dei locali del Circolo non sarebbero presenti armadietti che consentano ai soci di riporre i propri oggetti, né vi sarebbe un servizio di custodia dei beni, stante l'assenza di una *reception*;
- che nel pomeriggio del 20.5.2016, mentre giocava a golf, l'attrice subì il furto di alcuni preziosi (bracciali, orecchini, collane e anelli) e soldi in contanti (€ 700,00) riposti all'interno di una borsa attaccata al carrello da golf utilizzato per gli spostamenti e il trasporto del materiale sportivo, il quale a sua volta era parcheggiato a distanza di pochi metri al fine di non incorrere nelle sanzioni regolamentari;
- che tale sottrazione fu appresa soltanto la sera, quando l'attrice rientrò a casa, ripresentandosi poi presso il Circolo ove rinvenne alcune foto di famiglia e santini contenuti nel portafogli nelle vicinanze della posizione di gioco;
- che il Circolo dovrebbe rispondere del furto per imprudente omissione, nell'esercizio della propria organizzazione d'impresa, degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati con sé dal cliente.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 1785-bis o dell'art. 1783 c.c., a corrisponderle la somma di € 7.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e col favore delle spese di lite.

Si costituiva [REDACTED] srl, contestando integralmente la domanda avversa, e chiedendone il rigetto poiché infondata, ovvero, in subordine, pretendendo l'esclusione o la riduzione del risarcimento rispettivamente ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c. e degli artt. 1783, co. 3 e 1227, co. 1 c.c..

A sostegno della propria difesa, eccepiva da un lato l'assenza di ogni prova fornita da controparte in merito all'asserito contenuto sottratto della borsa e all'accadimento dell'eventuale furto all'interno del Circolo, ed evidenziava dall'altro che quest'ultimo fosse dotato di tutti gli accorgimenti idonei per la sicurezza dei beni dei clienti, essendo presenti *receptions*, telecamere, cassette di sicurezza e armadietti.

Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice sosteneva che tutte le fotografie allegate da controparte per confermare la presenza di dispositivi di sicurezza nel Circolo, in realtà si riferissero alla diversa e separata struttura dell'albergo, con diversi servizi e clientele; circostanze che venivano contestate dalla convenuta.



La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 3.11.2020 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tanto premesso in fatto, vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le istanze istruttorie reiterate dall'attrice, poiché irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. n. 14611/05), giacché la documentazione in atti e l'attività assertiva delle parti consentono di ritenere infondata la domanda attorea per le seguenti ragioni.

La [redacted] pretende di essere risarcita dalla società convenuta - proprietaria del Circolo [redacted] Spa, del quale è socia -, del danno causatole dal furto di alcuni preziosi e denaro contante subito nel pomeriggio del 20 maggio 2016 mentre giocava a golf col marito. Sostiene che la struttura non offrirebbe locali presso cui custodire gli oggetti dei clienti, che sarebbero obbligati a portarli con sé sul campo da gioco, esponendoli a possibili furti dettati dal fatto che, come nel caso occorso, dovrebbero rimanere comunque a distanza dal punto di tiro per evitare sanzioni.

La responsabilità invocata dall'attrice è quella dell'albergatore di cui agli artt. 1783 e ss. c.c., che è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, per tali dovendosi intendere: quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità dell'albergatore per tali beni è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

L'albergatore è invece responsabile, senza che possa invocare tale limite, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari (art. 1785-bis c.c.) ovvero per le cose a lui consegnate in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in



custodia cose che aveva l'obbligo di accettare, come di regola le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore (art. 1784 c.c.).

Dal dato codicistico appare emergere la natura oggettiva e svincolata da qualsiasi necessità dell'accertamento della colpa in capo all'albergatore della responsabilità *de qua*, in riferimento al caso delle cose portate in albergo e non consegnate.

Sempre dal dato codicistico, si evince una chiara volontà nel circoscrivere i casi in cui l'albergatore potrà vedere limitata la propria responsabilità.

Invero, l'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, o anche a forza maggiore o alla natura della cosa (art. 1785 c.c.) o, infine, quando il cliente, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato (art. 1785-ter c.c.).

La disciplina riassunta, per effetto dell'art. 1786 c.c., è suscettibile di essere applicata a tutti i luoghi in cui si svolge un'attività d'impresa, che implichi, secondo gli usi, la necessità di liberare il cliente dalla custodia diretta delle cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio (cfr. Cass. n. 1740/1978).

Pertanto, la responsabilità dell'albergatore ben può trovare applicazione a un circolo nei confronti di un socio, come nel caso di specie, con estensione al gestore del circolo della responsabilità dei furti delle cose portate all'interno della struttura dal cliente, e limitando la sua responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 1783, u.c., salvo che le cose rubate siano state consegnate al gestore (o chi per esso) per essere affidate alla sua custodia, ovvero, salvo che il furto sia dipeso da colpa del gestore dell'impianto o dei suoi ausiliari.

Le cose possono ritenersi affidate in custodia al gestore in tutti i casi in cui esse sono materialmente consegnate al medesimo, che ne acquista la detenzione, e non laddove rimangano nella disponibilità del socio. Viceversa, la colpa dell'albergatore non implica necessariamente un'azione o un'omissione colposa successiva alla nascita del rapporto tra gestore del locale e cliente, ma può preesistere e inerire alla stessa organizzazione dell'impresa, a causa dell'imprudente omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati con sé dal cliente (cfr. Cass. n. 1389/1984).



Se, invece, è lo stesso socio che lascia incustodite le cose nell'impianto sarà sua la colpa del furto con conseguente assenza di responsabilità per il gestore ai sensi dell'art. 1785 c.c..

Esaminando più attentamente il caso di specie, molteplici risultano le carenze probatorie e le contraddizioni descrittive che si ravvisano dal lato di parte attrice.

Sul punto, è già significativo il fatto che la ██████████ si sia recata presso il circolo sportivo con ingente denaro contante (€ 700,00) e molteplici gioielli d'oro (tre bracciali, due paia di orecchini, un ciondolo e un anello) tenuti in una sacchetta di pelle riposta nella borsa attaccata al golf cart, e dopo aver terminato l'attività fisica non si sia accorta della loro sparizione, ma sia arrivata addirittura a casa prima di apprendere tale fatto. Infatti, è alquanto inverosimile che una persona possa portarsi appresso beni di così alto valore sapendo di andare a giocare a golf, e si renda conto della loro sottrazione soltanto quando rientri in casa.

Anche ipotizzando che quei preziosi e contanti fossero effettivamente entrati presso la struttura, non sarebbe possibile escludere che l'eventuale asserito furto (o smarrimento) possa essere avvenuto in un momento successivo all'abbandono della stessa.

La Rovagni ha tentato di provare che il furto sia avvenuto presso il circolo producendo fotografie che raffigurerebbero (in modo del tutto inafferrabile) parte del contenuto del portafogli che lei avrebbe rinvenuto nel campo di golf dopo essere tornata a tarda sera presso il Circolo (all. 1 della citazione). A sostegno di ciò, sembra asserire che a tale ritrovamento fosse presente il caddy del circolo, che però non chiama a testimoniare, nonché il marito, indicato invece quale testimone nella seconda memoria istruttoria anche per riferire sui fatti allegati in citazione.

Ora, se è vero che il teste coniuge della parte non può essere ritenuto di per sé inattendibile o meno attendibile di un altro testimone in relazione al suo *status* parentale, è altresì vero che nella fattispecie gli elementi raccolti depongono a netto sfavore dell'attrice.

Nella denuncia sporta la mattina seguente al dedotto furto, la stessa dichiarò di aver lasciato la borsa incustodita agganciata al carrello (all. 2 della citazione).

La parte ha tentato di giustificare tale asserzione, sostenendo di non potersi tenere vicino oggetti di ingombro durante l'attività (per il pericolo di dedotte sanzioni regolamentari), e di essere stata costretta a portarsi dietro la borsa per l'assenza di sistemi o apparecchi di sicurezza o custodia forniti dalla struttura.



Tuttavia, il Circolo del quale è membra, appare dotato di ogni accorgimento idoneo a salvaguardare i beni recati con sé dal cliente, presentando varie *receptions*, l'installazione di telecamere di videosorveglianza, di cassette di sicurezza e di armadietti, come si evince dal corredo fotografico prodotto dalla convenuta (all.ti 1-9 della comparsa di risposta).

La Rovagni sostiene che tali fotografie, in realtà, riguarderebbero la diversa e separata struttura dell'albergo del Circolo, non anche l'area Golf, che sarebbe invece priva di quei servizi.

Ciò nonostante, il Circolo "[REDACTED]" sembra appartenere al più ampio Circolo "[REDACTED]", formato da un edificio principale - albergo, ristorante, spa, etc. - e dal circostante campo da golf (cfr. all. 9 e 9.1 della stessa attrice), che consente ai golfisti di usufruire di tutti i servizi offerti.

Del resto, la stessa attrice, nella premessa della narrativa della citazione, dichiara di essere socia del Circolo "[REDACTED]", quindi non è dato comprendere per quale ragione le sarebbero preclusi quei servizi, considerato peraltro che ancora lei deposita il listino delle tariffe annuali riservate agli abbonati, tra cui figura la voce "armadietto" (all. 7).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene che la parte non abbia fornito alcun principio di prova dell'asserito furto, che questo sia avvenuto all'interno della struttura gestita dall'[REDACTED] che abbia avuto a oggetto i beni dichiarati e che il tutto sia in qualche modo imputabile alla colpa di quest'ultima.

Per converso, l'unica conclusione che sembra trarsi è che se ci fu realmente un furto, le conseguenze dello stesso non possono che ascriversi alla negligente e imprudente condotta dell'attrice, che dapprima ha preferito non sfruttare i servizi riservati dalla struttura e poi ha distrattamente lasciato incustoditi beni personali d'ingente valore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria, avendo la causa natura documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] s.r.l., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:



- 1)** rigetta la domanda attorea;
 - 2)** condanna l'attrice a rifondere alla convenuta, le spese di lite, che liquida in € 4.355,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
- Grosseto 27.1.2021.

Il Giudice
Mario Venditti

